

PROCEDURA PER LA VACCINAZIONE ANTITETANICA DEI LAVORATORI AGRICOLI

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per i lavoratori agricoli secondo la Legge n. 292 del 5 marzo 1963, modificata dalla legge n. 419 del 20 marzo 1968.

La vaccinazione antitetanica può essere effettuata a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), gratuitamente, nei casi in cui il lavoratore sia iscritto allo stesso, mentre resta a carico del Datore di lavoro qualora i lavoratori non siano iscritti al SSN.

La vaccinazione viene garantita ai lavoratori stagionali agricoli/ lavoratori agricoli, siano essi cittadini UE che Stranieri.

1) VACCINAZIONE A CARICO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

1.1) Cittadini Ue

Il cittadino Ue, può essere iscritto al SSN a titolo obbligatorio rivolgendosi al competente Distretto Sanitario di appartenenza su esibizione della seguente documentazione:

- Codice fiscale
- Contratto di lavoro in essere
- Autocertificazione del domicilio/ospitalità/residenza
- Documento di riconoscimento

Sulla base della documentazione presentata il Distretto sanitario, provvederà all'iscrizione con scelta del Medico MMG per la durata del contratto. Il Distretto può riservarsi di chiedere al lavoratore, ulteriore documentazione integrativa.

1.2) Cittadini stranieri

Il cittadino straniero che fa ingresso per lavoro subordinato deve essere munito di visto d'ingresso, nulla osta rilasciato dalla competente Prefettura (Ufficio SUI), mentre il lavoratore stagionale agricolo, deve possedere il solo visto d'ingresso riportato sul passaporto. In entrambi i casi, deve essere presentata richiesta di Permesso di Soggiorno alla competente Questura.

Il cittadino straniero, può essere iscritto al SSN a titolo obbligatorio rivolgendosi al competente Distretto Sanitario di appartenenza su esibizione della seguente documentazione:

- Visto d'ingresso (rilevabile dal passaporto) e nulla osta ove previsto
- Codice fiscale
- Contratto di lavoro in essere
- Autocertificazione del domicilio/ospitalità/residenza

Lo straniero che abbia fatto richiesta o sia già in possesso di un titolo di soggiorno diverso da lavoro subordinato, può essere iscritto al SSN a titolo obbligatorio, qualora avesse in essere un contratto di lavoro agricolo/stagionale (es: titolo di soggiorno per motivi familiari, assistenza minori, studente...)

Tali informazioni sono reperibili nelle “Linee guida iscrizione al SSN per cittadini comunitari”, scaricabili al seguente link: <https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=3152>

A seguito dell'iscrizione al SSN, il lavoratore può prenotare la vaccinazione antitetanica presso le sedi vaccinali Aulss 9 , tramite CUP 045/.....

Di seguito riportiamo il link in cui sono riportate le sedi vaccinali Aulss 9, con numero telefonico e orario di apertura delle sedi:

<https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=sedivaccini.default>

2) VACCINAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON RISULTI ISCRITTO AL SSN.

La vaccinazione è a carico del datore di lavoro nel caso in cui il cittadino non si iscritto al SSN; in tal caso il DDL, può acquistare presso le farmacie una dose booster di vaccinazione antitetanica (prezzo di circa 15 euro a dose), su prescrizione del medico competente, somministrata successivamente da quest'ultimo in occasione della visita di idoneità.